

— condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato — erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 19 (sezione 2.6 della Disciplina [dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico comune]), violazione dei principi sanciti dal Trattato in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici (divieto di discriminazione, obbligo di parità di trattamento e obbligo di trasparenza) nonché erronea interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE (direttiva postale).

Le modalità di finanziamento del servizio universale applicate dagli Stati membri devono essere compatibili sia con i principi, previsti dalle disposizioni del TFUE relative alle libertà del mercato interno, di non discriminazione, di trasparenza e di parità di trattamento (che implicano una selezione competitiva del fornitore del servizio postale universale), sia con l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ciò che non è avvenuto nel caso di specie.

Secondo motivo: violazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato — erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti ai punti 14 (sezione 2.2) e 60 (sezione 2.10) della Disciplina. Anche se l'obbligo di servizio pubblico affidato alla Poczta Polska corrisponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva postale, non è esclusa la necessità della consultazione pubblica o dell'applicazione di altri strumenti adeguati che consentono di tener conto degli interessi di utenti e fornitori per dimostrare che le esigenze di servizio pubblico sono state tenute in debita considerazione.

Terzo motivo: violazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato — erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 52 (sezione 2.9) della Disciplina nonché la violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5, della direttiva 97/67/CE. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fondo di compensazione fosse conforme al requisito di non discriminazione per quanto concerne il livello massimo della percentuale fissa stabilito al 2 % dei ricavi del fornitore del servizio universale o dei servizi intercambiabili, obbligato a versare un contributo, essendo la suddetta percentuale applicabile in modo uniforme nei confronti di tutti i partecipanti al mercato, trattamento questo che, in considerazione del fatto che la situazione dei fornitori del servizio universale e la situazione dei fornitori di servizi intercambiabili non è uguale, ha natura discriminatoria. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fondo di compensazione fosse conforme anche al requisito di proporzionalità.

Durante la consultazione sui parametri di riferimento per la modifica della legge, le condizioni del fondo di compensazione erano fondamentalmente diverse dalle condizioni stabilite in definitiva nella legge sui servizi postali, il che significa che non si può ritenere che gli obiettivi del fondo siano stati sottoposti alla consultazione.

Le condizioni di finanziamento del servizio universale non prevedono l'obbligo di esaminare se il costo netto sostenuto costituisca un onere eccessivo per l'operatore designato per fornire il servizio universale. Il collegamento automatico tra il finanziamento del servizio ed il verificarsi delle perdite nell'esercizio dei servizi universali non può essere inteso come il rispetto dei requisiti della direttiva postale.

Quarto motivo: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale — per aver accettato che il costo del servizio universale fosse finanziato mediante la concessione alla Poczta Polska di numerosi diritti esclusivi e speciali. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale, gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Orbene, i diritti speciali ed esclusivi concessi alla Poczta Polska, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non rientrano chiaramente nell'elenco delle eccezioni previste dalla direttiva postale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 5 giugno 2019 —
Poste Italiane SpA/Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provin-
cie siciliane**

(Causa C-434/19)

(2019/C 328/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente principale e controricorrente incidentale: Poste Italiane SpA

Controricorrente principale e ricorrente incidentale: Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane

Questioni pregiudiziali

- 1) Se osti agli artt. 14 TFUE (già art. 7D Trattato [CEE], poi art. 16 TCE) e 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato [CEE], poi art. 86, paragr. 2, TCE) ed all'inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) una normativa come quella prevista dal combinato disposto d[e]ll'art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 con l'art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, alla stregua della quale viene istituita e mantenuta — anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di «bancoposta» erogati da Poste Italiane s.p.a. — una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI, tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall'anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario.
- 2) Qualora — in risposta al primo quesito — la istituzione del monopolio legale dovesse essere riconosciuta rispondente alle caratteristiche del SIEG, se osti agli artt. 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato [CEE], poi art. 86, paragr. 2, TCE) e 107, paragr. 1, TFUE (già art. 92 Trattato [CEE], poi art. 87 TCE), secondo la interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia con riferimento ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima — compensatoria degli obblighi di servizio pubblico — da un aiuto di Stato illegittimo (Corte giustizia sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH), una normativa come quella risultante dal combinato disposto d[e]gli artt. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992, 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996 e 3, comma 1, Dpr n. 144/2001, che attribuisce a Poste Italiane s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell'importo della «commissione» dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al Concessionario/Agente, tenuto conto che Poste Italiane s.p.a. con delibera del consiglio di amministrazione n. 57/1996 ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all'1.6.2001.
- 3) Se osti all'art. 102, paragr. 1, TFUE (già art. 86 Trattato [CEE], poi art. 82, paragr. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB Inno BM; id. sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV; id. sentenza 17 maggio 2001[, causa] C-340/99, TNT TRACO s.p.a.) un complesso normativo quale quello costituito dall'art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, dall'art. 3, comma 1, del Dpr n. 144/2001 e dall'art. 10, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della «commissione», così come unilateralmente determinata e/o variata da Poste Italiane s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 e nel conseguente inadempimento alla obbligazione di riscossione dell'ICI assunta nei confronti dell'ente locale impositore.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 5 giugno 2019 —
Agenzia delle entrate — Riscossione/Poste Italiane SpA**

(Causa C-435/19)

(2019/C 328/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione